

Decreto Sostegni-bis convertito

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24.07.2021, n. 176, supplemento ordinario n. 25, la [L. 23.07.2021, n. 106](#), di conversione del D.L. 25.05.2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in vigore dal 25.07.2021.

La legge di conversione prevede l'abrogazione del D.L. 89/2021, recante “Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario” e del D.L. 99/2021, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, fatti salvi i relativi effetti finora prodotti. Pertanto, rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo della loro vigenza. Al contempo, le modifiche introdotte al D.L. 73/2021 recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento i decreti legge abrogati, con le corrispondenti disposizioni. In altri termini, tali decreti legge risultano “a perdere” ai fini della loro puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento relativo alla conversione del D.L. 73/2021.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Contributo a fondo perduto aggiuntivo

Art. 1, cc. 1-4

- Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la **partita Iva attiva alla data del 26.05.2021** e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del **contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021** (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta **nella misura del 100%** del contributo già riconosciuto ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021, ed è **corrisposto automaticamente** dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto **sul conto corrente bancario o postale** sul quale è stato erogato il precedente contributo, **ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
- Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 7, 1° p., 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.
- In sede di conversione in legge sono state ridotte le risorse stanziare per tale contributo.

Contributo a fondo perduto alternativo per attività stagionali

Art. 1, cc. 5-15

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il contributo è **alternativo al contributo a fondo perduto aggiuntivo**.
- I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%, potranno ottenere **l'eventuale maggior valore** del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione. Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
- Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui **partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021**, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021.
- Il contributo alternativo spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi** del periodo **dal 1.04.2020 al 31.03.2021** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1.04.2019 al 31.03.2020**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato, in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1.04.2019 al 31.03.2020**, come segue:
 - a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021**, l'ammontare del contributo alternativo è determinato, in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi** del periodo **dal 1.04.2020 al 31.03.2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1.04.2019 al 31.03.2020**, come segue:
 - a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
- Il contributo alternativo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- **A scelta irrevocabile del contribuente**, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati **presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata,

per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

- **L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.** Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
- Per i soggetti obbligati alla presentazione delle **comunicazioni della liquidazione periodica Iva** l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione **referita al 1° trimestre 2021**.
- Ai fini del contributo alternativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

Nuovo contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dei risultati economici

Art. 1, cc. 16-27

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui **partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021**, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il nuovo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia.
- L'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale, che sarà definita con decreto ministeriale, alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2020** rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso **al 31.12.2019**, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020, dell'art. 2 D.L. 172/2020, dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.
- Per tutti i soggetti l'importo del nuovo contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
- Il nuovo contributo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità **sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto i soggetti interessati **presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
- L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di esercizio e dell'importo del contributo.
- **L'istanza per il riconoscimento del nuovo contributo** può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 **è presentata entro il 10.09.2021**.
- Ai fini del nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.
- L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
- Per tale contributo, in sede di conversione in legge, sono state destinate nuove risorse.

Contributo a fondo perduto per soggetti con ricavi oltre € 10 milioni

Art. 1, cc. 30bis-30quater

- In favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti che hanno **conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro**, nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello di **entrata in vigore al 25.07.2021**, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, n. 41 o del contributo alternativo per attività stagionali, è riconosciuto:
 - il contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. In tale caso, è riconosciuto anche il contributo a fondo perduto automatico, alle relative condizioni e modalità;
 - il contributo a fondo perduto alternativo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lett. a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020. In tale caso, non è riconosciuto il contributo a fondo perduto automatico;
 - il contributo alternativo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lett. a), in misura pari all'importo ottenuto applicando la percentuale del **30%** alla differenza tra **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020.
- Ai fini del riconoscimento di tali contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 D.L. 41/2021 e le disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 5 a 13 e 15 del presente decreto.

Detassazione contributi relativi all'emergenza da Covid-19

Art. 1bis

- Sono abrogati l'art. 6-bis, c. 9 e l'art. 10-bis, c. 2 D.L. 137/2020.
- L'art. 6bis, c. 9 D.L. 137/2020 disponeva l'esenzione da imposizione diretta di alcuni contributi percepiti per l'emergenza da Covid-19 in specifici settori.
- L'art. 10bis D.L. 137/2020 disponeva che tutti i contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19 da chiunque erogati non concorrono alla formazione del reddito nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final.
- Pertanto, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 10bis D.L. 137/2020, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponible ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni** previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
- I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che **hanno ricevuto i predetti contributi** e indennità **non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa** (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) **e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi**, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, **nel modello Irap** (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
- Inoltre, i predetti soggetti **non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato** contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello Irap).
- Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello Redditi e Irap seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni **non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate** per tenere conto di tali modifiche (avvertenza Agenzia delle Entrate 27.07.2021).

Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA

Art. 1ter

- Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese operanti nei settori del **wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)**, sono erogati contributi a fondo perduto nel massimo di spesa previsto.
- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabiliti i relativi criteri e le modalità di applicazione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

Art. 1quater

- La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.
- A valere su tale Fondo, una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata al riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III Tuir, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 D. Lgs. 460/1997 iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell'art. 74, c. 2, lett. b) Tuir.

Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 1quinquies

- Al fine di assicurare, nel limite di spesa previsto, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un sostegno economico utile a garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
- Nel limite di spesa citato è riconosciuto, a titolo compensativo dei maggiori **costi sostenuti negli anni 2020 e 2021** in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un contributo straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
 - costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
 - costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori;
 - costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

Versamenti per definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 1sexies

- Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021**, ai fini delle definizioni agevolate di cui agli artt. 3 e 5 D.L. 119/2018 (rottamazione-ter), all'art. 16-bis D.L. 34/2019 (definizione agevolata delle risorse proprie dell'UE) e all'art. 1, cc. 190 e 193 L. 145/2018 (saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica), è considerato **tempestivo** e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni **se** effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, c. 14-bis D.L. 119/2018:
 - entro il 31.07.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28.02.2020 e il 31.03.2020;**
 - entro il 31.08.2021, relativamente alla rata in scadenza il 31.05.2020;**
 - entro il 30.09.2021, relativamente alla rata in scadenza il 31.07.2020;**
 - entro il 31.10.2021, relativamente alla rata in scadenza il 30.11.2020;**
 - entro il 30.11.2021, relativamente alle rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021.**

Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Art. 1septies

- Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel 1° semestre 2021 per i **lavori in corso di esecuzione alla data del 25.07.2021**, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
 - che rilevi entro il 31.10.2021 le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
 - per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Art. 2

- Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 D.L. 19/2020, sia stata disposta, nel periodo intercorrente **fra il 1.01.2021 e il 25.07.2021**, la chiusura per un periodo complessivo di **almeno 100 giorni**, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
- I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria stanziata, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dell'art. 1 del presente decreto, con decreto. Con il medesimo decreto si provvede, altresì, a individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.
- I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final.
- È incrementata per l'anno 2021 la dotazione del fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti **dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento**, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **delle fiere** nonché al ristoro dei soggetti erogatori di **servizi di logistica e trasporto e di allestimento** che abbiano una **quota superiore al 51%** dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.
- L'efficacia delle disposizioni del punto precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Incremento delle risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana

Art. 3

- È incrementato di nuove risorse per il 2021 il fondo destinato al sostegno delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 79/2011, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i **comprensori sciistici** e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
- Al medesimo fondo sono destinate ulteriori risorse per il 2021 per essere assegnate alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere locale, come definiti dalla Commissione Europea, per **interventi di inno-tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato**.
- Per l'anno 2021, per fare fronte alle esigenze connesse all'incidente della funivia del Mottarone, è assegnato un contributo di 0,5 milioni di euro ai **comuni di Stresa e Omegna**, proporzionato al numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo territorio situata sulla sommità del Mottarone e finalizzato al ristoro delle attività alberghiere, di ristorazione e di bar, in possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25.05.2021.

Credito d'imposta locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Art. 4

- La disciplina di cui all'art. 28 D.L. 34/2020, riguardante il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso diverso da quello abitativo e affitto di azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzia di viaggio e tour operator, è **esteso fino al 31.07.2021**.
- Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in essere al 25.07.2021**, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta spetta in relazione ai **canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei citati requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019.
- Il credito d'imposta spetta anche alle imprese esercenti attività di **commercio al dettaglio**, con **ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in essere al 25.07.2021**, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020.
- Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei citati requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019. Alle imprese beneficiarie dell'agevolazione il credito di imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final.

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali

Art. 4bis

- Le nuove disposizioni sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una **significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi**, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
- Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire **dall'8.03.2020**, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a **collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel corso del 2021**.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, nel periodo compreso **tra il 1.03.2020 e il 30.06.2021 inferiore almeno del 50%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.03.2019 e il 30.06.2020 e la cui attività sia stata sottoposta a **chiusura obbligatoria per almeno 200 giorni** anche non consecutivi a partire **dall'8.03.2020**.

Esenzione Imu per proprietari locatori

Art. 4ter

- Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una **convalida di sfratto per morosità entro il 28.02.2020**, la cui esecuzione è **sospesa fino al 30.06.2021**, è riconosciuta l'**esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'Imu** relativa all'immobile predetto.
- L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.02.2020, la cui esecuzione è **sospesa fino al 30.09.2021 o fino al 31.12.2021**.
- I medesimi soggetti hanno diritto al **rimborso della 1ª rata dell'Imu relativa all'anno 2021**, versata entro il 16.06.2021. Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità di attuazione.

Proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Art. 5

- La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'art. 6, cc. da 1 a 4 D.L. 41/2021, si applica con le medesime modalità **anche per il mese di luglio 2021**, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1.07 e il 31.07.2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Agevolazioni Tari

Art. 6

- In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla **concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva**, in favore delle **categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni** nell'esercizio delle rispettive attività.
- I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

Art. 6bis

- Per l'anno 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti **non può essere inferiore a euro 500**.

Potenziamento della selezione e l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero

Art. 6ter

- Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa previsto, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Con decreto del Ministro della Transizione Ecologica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19.03.2020.

Sostegno del settore turistico, attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi

Art. 7, c. 3

- Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto **per i 3 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019**.
- Per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte è istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto sono stabilite le disposizioni di attuazione.
- La dotazione del fondo di cui al punto precedente è incrementata per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO.
- Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 sono concessi **contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita Iva** non risultati beneficiari del contributo di cui al D.M. Beni e Attività Culturali e per il Turismo 2.10.2020, n. 440.

Sostegno agenzie di animazione e strutture di B&B non imprenditoriali

Art. 7bis

- Possono avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator di cui all'art. 182 D.L. 34/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per il Turismo, **anche le agenzie di animazione per feste e i villaggi turistici**.
- Presso il Ministero del Turismo è istituito un fondo per il sostegno delle **strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale** munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast.

Bonus vacanze

Artt. 7, c. 3 e 7bis, c. 1

- Il bonus vacanze, di cui all'art. 176 D.L. 34/2020, può essere utilizzato anche per
 - a) i servizi offerti dalle **agenzie di viaggi e tour operator**;
 - b) il pagamento di **pacchetti turistici**.

Misure per il settore tessile e della moda

Art. 8, c. 1

- Il credito d'imposta, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, previsto dall'art. 48-bis D.L. 34/2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti **nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** (settore tessile, moda e accessori) per i settori contraddistinti da **stagionalità e obsolescenza dei prodotti**, è riconosciuto anche per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021**.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione **nel periodo d'imposta di maturazione**.
- Fermi restando i relativi controlli, i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con decreto sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

Sostegno del settore dell'industria conciaria

Art. 8, cc. 2bis-2quinquies

- Per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
- Le risorse del fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di cui all'art. 1, cc. 157 e 158 L. 178/2020.
- Con decreto sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.
- Le risorse del fondo sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19.03.2020.

Sospensione versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 9, cc. 1 e 2

- È prorogata dal 30.04.2021 al **31.08.2021** la sospensione:
 - dei termini dei **versamenti derivanti da cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché **dagli avvisi** previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010;
 - gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
- **Fino al 31.08.2021** in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.**
- Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1.05.2021 al 26.05.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Agevolazioni per Comuni colpiti da sisma

Art. 9, cc. 1bis, 1 septies, 4

- È prorogato al **31.12.2021** il credito d'imposta di cui all'art. 18quater, c. 1 D.L. 8/2017 riconosciuto nei Comuni delle Regioni **Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo** colpiti dagli **eventi sismici succedutisi dal 24.08.2016**.
- I fabbricati ubicati nei comuni di **Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno**, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il **21.08.2017 nell'Isola di Ischia**, sono **esenti dall'applicazione dell'Imu e dalla Tasi** a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21.08.2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta **2023**. Per l'anno **2021** i soggetti beneficiari dell'esenzione Imu hanno diritto al **rimborso della 1^a rata**, versata entro il 16.06.2021.
- È prorogato dal 31.12.2021 al **31.12.2022** il termine per la contestazione delle sanzioni previste per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato all'iscrizione al Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Proroga MACSI (plastic tax)

Art. 9, c. 3

- L'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominata "MACSI", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ha effetto dal **1.01.2022**, anziché dal 1.07.2021.

Proroga Tari

Art. 9bis

- È prorogato dal 30.06 al **31.07.2021** il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021.
- Restano valide, a tutti gli effetti di legge, le deliberazioni adottate dopo il 30.06.2021 e fino alla data del 25.07.2021.

Proroga dei versamenti connessi agli Isa

Art. 9ter

- Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti **risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e da quelle dell'Iva che scadono dal 30.06 al 31.08.2021**, in deroga a quanto disposto dall'art.17, c. 2 Dpr 435/2001, sono **prorogati al 15.09.2021 senza alcuna maggiorazione**.
- Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che presentano **cause di esclusione** dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il **regime fiscale di vantaggio** per l'imprenditoria giovanile (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011), ai soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014), nonché ai soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** (artt. 5, 115 e 116 Tuir), aventi i requisiti richiesti.
- Con il messaggio n. 2731/2021 l'Inps ha comunicato che **la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali Inps dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani**, nonché per i **professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata**, le cui somme sono **calcolate e dichiarate nei modelli fiscali**.
- Sono, pertanto, differiti alla data del 15.09.2021 i termini di versamento delle somme dovute:
 - a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di 1° acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'art. 1 L. 233/1990;
 - a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di 1° acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata e che producono reddito ai sensi dell'art. 53, c. 1 Tuir.
- L'Inps segnala inoltre che, per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della 1ª rata dei contributi richiesti con l'emissione 2021 aventi quale scadenza originaria il 17.05.2021 è stabilito al 20.08.2021, come reso noto con la circolare n. 85/2021.

Misure di sostegno al settore sportivo

Art. 10

- Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 81 D.L. 104/2020, è applicabile anche per le spese sostenute durante **l'anno di imposta 2021**, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1.01.2021 al 31.12.2021.
- Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpr 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19" è istituito, per l'anno 2021, un fondo al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19**, in favore delle società sportive professionistiche che **nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro** e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici.
- Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, di cui all'art. 90, c. 12 L. 289/2002, può prestare garanzia, fino al 31.12.2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità, previste dall'art. 14, c. 1 D.L. 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.
- Il Fondo speciale di cui all'art. 5, c. 1 L. 1295/1957 può concedere contributi in conto interessi, **fino al 31.12.2021**, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità citate, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
- L'efficacia delle misure previste in capo ai Fondi è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

Art. 10bis

- Alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un **contributo a fondo perduto**, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese **sostenute dal 1.03.2020 fino alla fine dello stato di emergenza** dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, e successive proroghe, per la **gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti**, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, **alle piscine e ai corsi e alle attività sportive** a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con decreto sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso.
- Per l'anno **2021** è riconosciuto un **contributo a fondo perduto**, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli **organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP**, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto dal Dpcm 2.03.2021 e dal D.L. 22.04.2021, n. 52. Con decreto sono stabilite le modalità di attuazione.

Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione

Art. 11

- Per fare fronte all'esigenza prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle imprese italiane è stata disposta l'implementazione della dotazione finanziaria:
 - del Fondo rotativo L. 394/1981 SIMEST, destinato a erogare crediti agevolati a sostegno dell'internazionalizzazione;
 - del Fondo per la Promozione Integrata (FPI), istituito dall'art. 72, c. 1 D.L. 18/2020.
- Per quest'ultimo sono escluse dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate **successivamente al 26.05.2021** e quindi, se in possesso dei relativi requisiti, possono accedere esclusivamente ai finanziamenti a credito agevolato a valere sul Fondo 394/81.
- La concessione di **cofinanziamenti a fondo perduto** concessi dal Fondo per la promozione integrata è **ridotta dal 50% al 10%**. **Fino al 31.12.2021** i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi **fino al limite del 25%** dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 2, c. 1 D.L. 251/1981.

Sospensione del «cashback»

Art. 11bis, cc. 1-9

- Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (D.Mef 24.11.2020, n. 156) è **sospeso per il semestre 1.07.2021-31.12.2021**.
- Il programma si applica per i semestri:
 - a) 1.01.2021-30.06.2021;
 - b) 1.01.2022-30.06.2022.
- I rimborsi speciali (super cashback) relativi ai citati semestri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono erogati, rispettivamente **entro il 30.11.2021 ed entro il 30.11.2022**, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap.
- Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale, l'aderente può presentare reclamo **entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento**. Per quanto concerne i 2 semestri per i quali vige il programma, di cui alle precedenti lettere a) e b), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal 15° giorno successivo al termine dei periodi medesimi, ed entro rispettivamente **il 29.08.2021 e il 29.08.2022**.
- Consap decide il reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma entro 30 giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo.
- L'attribuzione dei rimborsi del cashback avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla precedente lettera a) e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera b). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è **proporzionalmente ridotto**.
- L'attribuzione del rimborso speciale (super cashbak) avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui alle precedenti lettere a) e b). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è **proporzionalmente ridotto**.
- Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.
- Successivamente al 30.06.2021, il Ministero dell'Economia effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Crediti d'imposta POS

Art. 11bis, cc. 10, 11

- Per le **commissioni maturate nel periodo dal 1.07.2021 al 30.06.2022**, il credito d'imposta sulle commissioni per pagamenti elettronici è incrementato al **100% delle commissioni**, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, **adottino strumenti di pagamento elettronico**, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, **collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi** (art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015), **ovvero strumenti di pagamento evoluto** (che consentono l'invio dei dati dei corrispettivi attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, di cui all'art. 2, c. 5-bis D. Lgs. 127/2015).
- Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, **tra il 1.07.2021 e il 30.06.2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico**, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, collegati agli strumenti per la trasmissione telematica dei corrispettivi (di cui all'art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015), spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
- Il credito d'imposta spetta, **nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto**, nelle seguenti misure:
 - a) **70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro**;
 - b) **40%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
 - c) **10%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

- Ai medesimi soggetti che, **nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di **320 euro per soggetto**, nelle seguenti misure:
 - a) **100%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro**;
 - b) **70%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
 - c) **40%** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.
- I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- I crediti d'imposta **non concorrono** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo agli aiuti de minimis.

Semplificazione e rifinanziamento nuova Sabatini

Art. 11ter

- Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall'art. 2, c. 4 D.L. 69/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento alle domande di agevolazione **presentate in data antecedente al 1.01.2021** per le quali sia stata **già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la 1^a quota di contributo**, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate, ad erogare le successive quote di contributo spettanti **in un'unica soluzione**, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

Strumenti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Art. 11quinquies

- Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti dall'art. 26 D.L. 34/2020, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia - è autorizzata a effettuare, **entro il 31.12.2021**, la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui all'art. 26, c. 18, limitatamente alle **istanze presentate entro il 30.06.2021**.
- La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del Fondo Patrimonio PMI.
- L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Rimborso anticipato in materia bancaria e creditizia

Art. 11octies

- Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
- Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
- In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo **non può superare l'1%** dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, **ovvero lo 0,5%** del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
- L'indennizzo non è dovuto:
 - a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
 - b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
 - c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
 - d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
- La disposizione si applica ai **contratti sottoscritti successivamente al 25.07.2021**.

Garanzia Fondo PMI

Art. 12

- In deroga alla vigente disciplina del Fondo Pmi di cui all'art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine, concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, sono applicate le seguenti misure:
 - a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a **euro 500 milioni**;
 - b) i finanziamenti hanno durata **non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni** e sono finalizzati per **almeno il 60%** a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
 - c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;
 - d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
 - e) la garanzia è concessa a copertura di una **quota non superiore all'80%** della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
 - f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo **non può superare il 25%** dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;
 - g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo **copre l'80%** della perdita registrata sul singolo finanziamento;
 - h) la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e **non potrà comunque superare i 24 mesi** dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Art. 13

- Il termine entro cui Sace concede garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19 è prorogato dal 30.06.2021 **al 31.12.2021**.
- La garanzia Sace è rilasciata entro il 31.12.2021, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni. Previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, la durata massima dei finanziamenti è innalzata a 10 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere estesi fino a una **durata massima di 10 anni** o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie saranno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.
- È **prorogato dal 30.06.2021 al 31.12.2021** il termine entro cui Sace concede garanzie in favore di imprese con un numero di **dipendenti non superiore a 499**.
- Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art. 13 D.L. 23/2020):
 - copre la **garanzia diretta al 90%** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con **durata fino a 72 mesi, oppure all'80%** per le operazioni con **durata di 120 mesi** a decorrere **dal 1.07.2021**. Previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione Europea;
 - copre la garanzia a favore delle piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche **esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO** la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, **al 90% dal 1.07.2021**.

Sospensione termini di scadenza titoli di credito

Art. 13 c. 7bis

- I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo **dal 1.02.2021 al 30.09.2021, sono sospesi fino al 30.09.2021.**
- I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo **dal 1.02.2021 al 30.09.2021** sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso

Estensione garanzia Sace

Art. 13bis

- È **estesa da 6 a 10 anni la durata** dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE).

Tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in start up innovative

Art. 14

- Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1.06.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni** non sono soggette a imposizione. Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui agli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012.
- Le disposizioni si applicano anche alle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1.06.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni.** Al fine dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui all'art. 4, cc. 9 e 9-ter D.L. 3/2015.
- Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli artt. 5 (società di persone), escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, c. 1, lett. a) e d) Tuir (società di capitali), qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale **entro il 31.12.2025.**
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Rateizzazione imposte sostitutive rivalutazione terreni e partecipazioni

Art. 14, c. 4bis

- Possono essere rateizzate **fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021** (rispetto al previgente 30.06.2021) le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti alla data del 1.01.2021,
- Entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata la perizia.

Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

Art. 14bis

- I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, sono assoggettati a imposta di consumo pari al:
 - **15% e 10% dal 1.01.2021 fino al 31.07.2021;**
 - **10% e al 5% dal 1.08.2021,**dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

Sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

Art. 15

- Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di **dipendenti non superiore a 499**, nell'ambito del Fondo di garanzia per le Pmi di cui all'art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.
- Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso **tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.**

Proroga moratoria per le PMI

Art. 16

- Previa comunicazione delle imprese già ammesse, **alla data del 26.05.2021**, alle misure di sostegno previste dall'art. 56, c. 2 D.L. 18/2020 (moratoria per il rimborso dei finanziamenti), da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021, è **prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale** ove applicabile, fino al 31.12.2021. Conseguentemente, sono prorogati, fino alla stessa data del 31.12.2021, i termini di cui all'art. 56, cc. 6 e 8 D.L. 18/2020.
- La disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione Europea.

Recupero dell'Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Art. 18

- Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola.
- La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
 - a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è **assoggettato a una procedura concorsuale** o dalla data del decreto che **omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti** o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un **piano attestato**;
 - b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**.
- Ove il cedente o prestatore si avvalga di tale facoltà, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve in tal caso registrare la variazione, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Tale obbligo **non si applica nel caso di procedure concorsuali** di cui alla lett. a) (pertanto, il destinatario della nota di variazione in diminuzione non è obbligato, in deroga alla regola generale, a rendersi debitore dell'imposta oggetto di accredito).
- Nel caso in cui, successivamente agli eventi relativi alle procedure concorsuali, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di registrazione **ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento**.
- Ai fini di tali disposizioni, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**.
- Per effetto di tali modifiche (apportate all'art. 26 D.P.R. 633/1972), il cedente/prestatore potrà emettere la nota di variazione per la rettifica in diminuzione dell'Iva, in dipendenza del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo da parte del cessionario/committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale, senza dover più aspettare la chiusura della procedura stessa.
- Le disposizioni si applicano alle **procedure concorsuali avviate successivamente alla data del 26.05.2021**.

Aliquota Iva ridotta cessione animali vivi

Art. 18bis

- **Dal 25.07.2021 e fino al 31.12.2021**, per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta di cui alla tabella A, parte I, n. 4), e parte III, n. 7), allegata al D.P.R. 633/1972, **negli animali vivi destinati all'alimentazione umana sono compresi anche gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria**.

Proroga degli incentivi per la cessione di crediti

Art. 19, c. 1

- È prorogata **anche per il 2021** la disposizione di cui all'art. 44-bis D.L. 34/2019, che consente di **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate** riferite ai seguenti componenti:
 - perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, alla data della cessione;
 - importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto nè trasformato in credito d'imposta alla data della cessione.

ACE innovativa 2021

Art. 19, cc. 2-7

- Nel periodo **d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale del rendimento nozionale ai fini Ace **è pari al 15%**.
- **Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020**, gli incrementi del capitale proprio **rilevano a partire dal 1° giorno del periodo d'imposta**. A tal fine la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare **massimo di 5 milioni di euro** indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
- Per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020** la deduzione del rendimento nozionale, valutata mediante applicazione **dell'aliquota percentuale del 15%** corrispondente agli incrementi di capitale proprio, può essere **alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta** da calcolarsi applicando **al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote Irpef e Ires** in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.
- Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, **dal giorno successivo** a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
- **Nel caso di fruizione del credito d'imposta**, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente **risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta**, quest'ultimo è **restituito in proporzione** a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 la variazione in aumento del capitale proprio **risulti inferiore** rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è **restituito in proporzione** a tale minore importo. Qualora **nel 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021** la variazione

in aumento del capitale proprio **risulti inferiore** rispetto a quella del periodo in corso al 31.12.2021, il credito d'imposta è **restituito in proporzione** alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al 2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

- Nel caso di **mancata opzione per la fruizione del credito d'imposta**, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 risulti inferiore** rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è **aumentato di un ammontare pari al 15%** della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel **2° periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021** la variazione in aumento del capitale proprio **risulti inferiore** rispetto a quella del periodo in corso al 31.12.2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è **aumentato di un ammontare pari al 15%** della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.
- Il credito d'imposta non è produttivo di interessi. Può **essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso**. In alternativa, il credito d'imposta **può essere ceduto**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
- Il credito d'imposta deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre** alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, c. 5 Tuir.
- I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la quale definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Proroga degli incentivi per le società benefit

Art. 19bis

- È prorogata **al 31.12.2021** la possibilità di fruire del credito di imposta di cui all'art. 38ter D.L. 34/2020 pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit.
- Tra i costi di costituzione o trasformazione sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
- L'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente.

Modifiche al credito d'imposta per beni strumentali nuovi ordinari

Art. 20

- Per gli investimenti in beni strumentali materiali ordinari, **diversi da quelli 4.0** (indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016), effettuati a decorrere **dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021**, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di **ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro** è utilizzabile **in compensazione in un'unica quota annuale**.

Pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 21, cc. 3, 6, 8, 9

- Gli enti locali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili **maturati alla data del 31.12.2020**, relativi a **somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali**, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo **intercorrente tra il 14.06.2021 e il 7.07.2021** alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. **l'anticipazione di liquidità** da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.
- L'anticipazione è **concessa entro il 23.07.2021**, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
- Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, l'Agenzia delle Entrate **provvede a trattenerne le relative somme**, per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'Imu, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
- Gli enti **provvedono all'estinzione dei debiti entro il 30° giorno successivo** alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro tale termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. verifica l'avvenuto pagamento dei debiti e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione.

Limite dei crediti compensabili o rimborsabili

Art. 22

- Per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili nel modello F24 ex art. 17 D. Lgs. 241/1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è **elevato a 2 milioni di euro**.

Subentro degli eredi nella partecipazione in materia bancaria e creditizia

Art. 23bis

- In caso di morte del socio, gli **eredi subentrano** nella partecipazione del socio deceduto.
- Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.
- Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni.
- In tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'art. 2437-ter, cc. 2 e 4 c.c. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'art. 2437-ter, c. 3 c.c.
- Entro 6 mesi dal 25.07.2021 le banche popolari adeguano i propri statuti sociali alle nuove disposizioni.

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid

Art. 27

- Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei livelli essenziali di assistenza senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un **periodo di 2 anni**, a decorrere dal 26.05.2021.

Credito d'imposta spese ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Art. 31

- Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta nella **misura del 20% dei costi sostenuti dal 1.06.2021 al 31.12.2030**.
- Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
- Il credito d'imposta spetta fino a un **importo massimo di euro 20 milioni annui** per ciascun beneficiario ed è **utilizzabile in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Credito d'imposta per la ricerca biomedica

Art. 31bis

- Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto in via sperimentale, **per l'anno 2021**, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella **misura del 17% delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica**.
- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24.

Riduzione aliquota Iva su reagenti e apparecchiature diagnostiche

Art. 31ter

- In considerazione degli effetti connessi alla emergenza epidemiologica da Covid-19, **dal 1.07 al 31.12.2021**, l'aliquota Iva applicata ai **reagenti e alle apparecchiature diagnostiche** destinati a essere utilizzati per **progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina** integralmente finanziati dall'Unione europea e acquistati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza fini di lucro **è ridotta al 5%**.

Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Art. 32

- Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento **dell'attività ricettiva di bed & breakfast**, **spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi** atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
- Il credito d'imposta spetta **fino a un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
 - a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) la **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi;
 - c) l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
 - e) l'acquisto di **dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - f) l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza** interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Vendita dispositivi di protezione da parte di tabaccherie

Art. 32bis

- Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla **vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive** di qualunque tipologia, nonché di **guanti chirurgici** e no, di **occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso** e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive.
- Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

Gratuità tamponi soggetti disabili o fragili

Art. 34, c. 9quater

- Al fine di garantire, nel limite di spesa autorizzato, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde Covid-19 o del certificato Covid digitale dell'UE, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un Fondo per la **gratuità dei tamponi**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Reddito di emergenza

Art. 36

- Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, **ulteriori 4 quote** di reddito di emergenza («Rem»), relative alle mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**, oltre a quanto previsto all'art. 12, c. 1 D.L. 41/2021.
- Ciascuna quota è della misura prevista all'art. 12, c. 1 D.L. 41/2021.
- Ai fini del riconoscimento delle nuove quote di Rem, si applicano i requisiti previsti dall'art. 12, c. 1 D.L. 41/2021, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che è riferito al **mese di aprile 2021**.
- La domanda per le quote di Rem è presentata all'Inps **entro il 31.07.2021** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- Il riconoscimento delle nuove quote di Rem è effettuato nel limite di spesa previsto per l'anno 2021 che l'Inps provvede a monitorare; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Reddito di ultima istanza a professionisti con disabilità

Art. 37

- Ai fini della corresponsione del reddito di ultima istanza, di cui all'art. 44 D.L. 18/2020, per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ogni emolumento corrisposto dai medesimi Enti a integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo.
- **Entro il 31.07.2021** possono presentare domanda per la corresponsione di tale indennità i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria percettori degli emolumenti per disabilità, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data del 26.05.2021.
- La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal D.M. Lavoro 28.03.2020.
- L'indennità è erogata dai rispettivi enti di previdenza, che provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Misure in favore dei lavoratori socialmente utili

Art. 37ter

- Per le finalità di cui all'art. 1, c. 495 L. 160/2019, possono procedere **all'assunzione a tempo indeterminato** anche le amministrazioni pubbliche presso le quali **risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili**.

Disposizioni in materia di NASpl e trattamento di mobilità in deroga

Art. 38

- **Fino al 31.12.2021**, per le prestazioni in pagamento dal 1.06.2021, è **sospesa la riduzione del 3%** per ogni mese, prevista dall'art. 4, c. 3 D. Lgs. 22/2015, e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data del **26.05.2021** e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1.06.2021 fino al **30.09.2021** è **sospesa fino al 31.12.2021** l'applicazione della riduzione. Dal 1.01.2022 trova piena applicazione la citata riduzione e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1.10.2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
- Al fine di non applicare, con riferimento al periodo **dal 1.02 al 31.12.2021**, ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, come prorogate per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 1, c. 289 L. 178/2020, le riduzioni previste dall'art. 2, c. 66, 2° p. L. 92/2012, degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di 3^a e 4^a proroga, è stanziato l'importo di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.

Contratto di espansione

Art. 39

- Con effetto **dal 26.05.2021**, il limite minimo di unità lavorative in organico presso le imprese per poter stipulare contratti di espansione è di **100 unità**, con conseguente incremento delle risorse stanziate per il 2021, 2022 e 2023.

Trattamenti di integrazione salariale ed esonero dal contributo addizionale

Art. 40

- **In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale** di cui al D. Lgs. 148/2015, i **datori di lavoro privati destinatari della Cigo Covid del Decreto Sostegni che nel 1° semestre 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50%** rispetto al 1° semestre 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori **in forza alla data del 26.05.2021** finalizzati al **mantenimento dei livelli occupazionali** nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, **domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga** alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 21 D. Lgs. 148/2015 per una **durata massima di 26 settimane** nel periodo **tra la data del 26.05.2021 e il 31.12.2021**.
- La riduzione media oraria **non può essere superiore all'80%** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro **non può essere superiore al 90%** nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.
- Il trattamento retributivo perso è determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo.

- Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
- Occorre specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
- Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, **in misura pari al 70%** della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l'applicazione dei limiti di importo previsti dall'art. 3, c. 5 D. Lgs. 148/2015, e la relativa contribuzione figurativa.
- Per i trattamenti concessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
- Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria [art. 5, c. 1, lett. a) D.M. Lavoro 7.04.2016 n. 95269] del settore trasporto aereo, i termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi, **scaduti nel periodo dal 1.02.2020 al 30.04.2021, sono differiti al 31.07.2021**. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa previsto per l'anno 2021.
- I datori di lavoro privati destinatari della Cigo Covid del Decreto Sostegni che, a decorrere **dal 1.07.2021**, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 D. Lgs. 148/2015 **sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale** di cui all'art. 5 D. Lgs. 148/2015 **fino al 31.12.2021**. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite previsto per l'anno 2021.
- Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del punto precedente resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991) per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966) e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque **riconosciuta la NASpl**.
- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria

Art. 40bis

- Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello Sviluppo Economico, ai datori di lavoro destinatari della Cigo Covid che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs. 148/2015, è riconosciuto, nel limite di spesa stanziato per l'anno 2021, un **trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga** agli artt. 4, 5, 12 e 22 D. Lgs. 148/2015, per un **massimo di 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021**. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite non prende in considerazione ulteriori domande.
- Ai datori di lavoro che presentano domanda della integrazione salariale straordinaria resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale **fruito entro il 31.12.2021** e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque **riconosciuta la NASpl**.
- Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Trattamenti integrativi arretrati Fondo trasporto aereo e aeroportuale per il 2020

Art. 40ter

- Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nel limite massimo di spesa previsto per l'anno 2021, le disposizioni dell'art. 5, c. 1, lett. a) D.M. Lavoro 7.04.1996, n. 95269 in relazione alle prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria si applicano anche ai trattamenti di **integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori** di cui alla presente disposizione, con il **riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1.03 al 31.12.2020**.

Disposizioni per il settore marittimo

Art. 40quater

- Dal 23.03.2021 al **31.12.2021**, l'indennità di cui all'art. 3, c. 2 L. 92/2012 può essere altresì riconosciuta, a domanda, in alternativa alla **NASpl**, ai **lavoratori già dipendenti delle imprese che svolgono operazioni portuali**, operanti nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transshipment, **ubicati nella Regione Sardegna**, che hanno **cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2020**, nel limite di spesa previsto per l'anno 2021. Qualora il lavoratore opti per la nuova indennità, l'erogazione della **NASpl** è sospesa fino al termine del periodo di percepimento dell'indennità stessa.

Contratto di rioccupazione

Art. 41

- In via eccezionale, **dal 1.07.2021 e fino al 31.10.2021**, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei **lavoratori in stato di disoccupazione** (art. 19 D. Lgs. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.
- Il contratto è stipulato in **forma scritta ai fini della prova**.
- Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un **progetto individuale di inserimento**, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di **6 mesi**.
- Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
- Al termine del periodo di inserimento le **parti possono recedere dal contratto**, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario **rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un **periodo massimo di 6 mesi**, **l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel **limite massimo di importo pari a 6.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
- Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli nuovi esoneri, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi della presente disposizione.
- In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
- Il beneficio dell'esonero è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di recesso al termine del periodo di inserimento, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.
- Il beneficio dell'esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19.03.2020 e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
- Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di risorse definite per l'anno 2021 e per l'anno 2022.

Lavoro a tempo determinato di durata oltre 12 mesi

Art. 41bis

- Il contratto di lavoro subordinato a termine può avere una **durata superiore a 12 mesi**, ma comunque non eccedente i 24 mesi, **anche per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi**.
- Il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro **fino al 30.09.2022**.

Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Art. 42

- Ai soggetti già beneficiari dell'indennità per **lavoratori stagionali, turismo e spettacolo** di cui all'art. 10, cc. da 1 a 9 D.L. 41/2021 è erogata, **una tantum, un'ulteriore indennità pari a euro 1.600**.
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del **settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpl alla data del 26.05.2021, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600**.
- La medesima indennità è riconosciuta ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel **settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel medesimo periodo, non titolari di pensione nè di rapporto di lavoro dipendente nè di NASpl alla data del 26.05.2021.
- Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro:
 - a) **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** appartenenti a **settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel medesimo periodo;
 - b) **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate** nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021**;
 - c) **lavoratori autonomi, privi di partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 C.C. e che **non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data del 26.05.2021**. Gli stessi, per tali contratti, devono essere **già iscritti alla data del 26.05.2021** alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività **superiore a 5.000 euro** e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata, **alla data del 26.05.2021** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- I soggetti citati al punto precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) **titolari di contratto di lavoro subordinato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
 - b) **titolari di pensione**.
- È riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro** ai lavoratori dipendenti a **tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
 - a) titolarità nel periodo compreso **tra il 1.01.2019 e il 26.05.2021** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - b) **titolarità nell'anno 2018** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lett. a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
 - c) assenza di titolarità, alla data del 26.05.2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
- Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con **almeno 30 contributi giornalieri** versati dal **1.01.2019 al 26.05.2021** al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con **almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1.01.2019 al 26.05.2021**, con un **reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro**.
- Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
- La domanda per le indennità è presentata all'Inps **entro il 31.07.2021** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- Le indennità **non concorrono** alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps nel limite di spesa previsto per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non adotta altri provvedimenti concessori.
- Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Decontribuzione settori turismo, stabilimenti termali, commercio e culturale

Art. 43

- Ai datori di lavoro privati dei **settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dal 26.05.2021** è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31.12.2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
- Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero si applicano, **fino al 31.12.2021**, i divieti di avviare le procedure di licenziamento collettivo, di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 8, cc. 1 e 2 D.L. 41/2021.
- L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
- Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse previste. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
- L'esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Contributi per i servizi della ristorazione collettiva

Art. 43bis

- Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, tenendo in considerazione anche il costo del lavoro.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Copertura assicurativa per la promozione dell'offerta turistica

Art. 43ter

- Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le Regioni possono stipulare una **polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano**, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al Covid-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
- La copertura assicurativa ha durata dalle ore 24 della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore 24 del 31.12.2021.

Indennità per collaboratori sportivi

Art. 44

- È erogata dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
- Il predetto emolumento **non concorre** alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020, così come prorogate e integrate dal D.L. 34/2020, dal D.L. 104/2020, dal D.L. 137/2020 e dal D.L. 41/2021 e dal presente decreto.
- Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.
- L'ammontare dell'indennità è determinata come segue:
 - a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **superiore ai 10.000 euro annui**, spetta la somma complessiva di **euro 2.400**;
 - b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura **compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui**, spetta la somma complessiva di **euro 1.600**;
 - c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in **misura inferiore ad euro 4.000 annui**, spetta la somma complessiva di **euro 800**.
- Ai fini dell'erogazione delle indennità, i lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni. A tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31.03.2021 e non rinnovati.
- Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi sociali perseguiti con le indennità Covid-19 previ-

ste in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia alla società Sport e Salute S.p.A. sia all'Inps, ai quali siano state riconosciute le indennità, ai sensi degli artt. 27, 28, 29, 30, 38, 44 D.L. 18/2020, degli artt. 84 e 222 D.L. 34/2020, degli artt. 9 e 10 D.L. 104/2020, degli artt. 15 e 15bis D.L. 137/2020, dell'art. 10 D.L. 41/2021 o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, si applicano le disposizioni di seguito specificate.

- Fermo restando il divieto di cumulo, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall'Inps i dati relativi ai pagamenti effettuati e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate dalla società Sport e Salute S.p.A. o dall'Inps, nel limite di spesa previsto per l'anno 2021.
- Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e non sono riconosciute ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza né ai percettori del reddito di emergenza. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Proroga CIGS per cessazione aziende con particolare rilevanza

Art. 45

- In via eccezionale, al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, **dal 26.05.2021 e fino al 31.12.2021** può essere autorizzata una **proroga di 6 mesi**, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Differimento versamenti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti

Art. 47

- Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali **con scadenza il 17.05.2021** può essere effettuato **entro il 20.08.2021**, senza alcuna maggiorazione.
- La norma deroga alle disposizioni previste dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001, secondo cui i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, i cui termini scadono dal 30.06 al 31.08.2021, possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, le somme dovute, senza maggiorazione, devono essere versate entro il 15.09.2021.

Verifica regolarità contributiva lavoratori autonomi ai fini dell'esonero

Art. 47bis

- Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, cc. da 20 a 22-bis L. 178/2020, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti **a far data dal 1.11.2021**. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti **effettuati entro il 31.10.2021**.
- Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Credito d'imposta costi sostenuti per la formazione professionale di alto livello

Art. 48bis

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 25%**, nel limite massimo complessivo delle risorse stanziato.
- Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute, **fino all'importo massimo di 30.000 euro** per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle **attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a 6 mesi**, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti **legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0**, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Con decreto sono stabilite le disposizioni di attuazione, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

Art. 49

- Sono autorizzate risorse per l'**erogazione anche per l'anno 2021** dei contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita Iva, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23.02.2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal D. Lgs. 22/2015 e dal D.L. 18/2020.

Misure in materia di tutela del lavoro

Art. 50bis

- A decorrere **dal 25.07.2021 e fino al 31.12.2021**, la proroga di 6 mesi di cui all'art. 44, c. 1-bis D.L. 109/2018 può, in via eccezionale, essere concessa, **previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale** in favore delle aziende operanti nel **settore aereo** (art. 94, cc. 2 e 2-bis D.L. 18/2020), nel limite di risorse stanziare.
- I datori di lavoro delle **industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili**, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere **dalla data del 1.07.2021**, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i **lavoratori in forza alla data del 30.06.2021**, domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** di cui agli artt. 19 e 20 D.L. 18/2020, per una **durata massima di 17 settimane** nel periodo compreso **tra il 1.07 e il 31.10.2021**.
- Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.
- Ai datori di lavoro resta precluso, **fino al 31.10.2021**, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 L. 604/1966.
- Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque **riconosciuta la NASpl**.
- Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa previsto per l'anno 2021, per il quale l'Inps provvede al monitoraggio; qualora emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.
- È istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro un fondo denominato: «Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale», finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della NASpl. Con decreto sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.
- Con effetto **dal 1.01.2021** i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario Covid concessi ai sensi dell'art. 19, c. 1 D.L. 18/2020 non sono, in ogni caso, conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dall'art. 4, cc. 1 e 2 e dagli artt. 12, 29, c. 3, 30, c. 1 e 39 D. Lgs. 148/2015.

ENTI TERRITORIALI

Misure di solidarietà alimentare e sostegno per il pagamento dei canoni di locazione

Art. 53

- Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire sulla base dei seguenti criteri:
 - una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
 - una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Ministero dell'Economia;
 - il contributo minimo spettante a ciascun Comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lett. a) relativa ai Comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche

Art. 56bis

- In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i Comuni possono concludere il procedimento amministrativo di **rinnovo delle concessioni di aree pubbliche** ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al D.Mise 25.11.2020, **fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida.

Semplificazioni dei procedimenti amministrativi e in materia di Durc

Art. 57bis

- L'art. 264, c. 1, lett. a) D.L. 34/2020 si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19.03.2020.
- La disposizione prevede che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza Covid-19, le **autocertificazioni** di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 **sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi** richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

MISURE AGEVOLATIVE

Credito d'imposta donazioni nella forma di borse di studio

Art. 60bis

- Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, **tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali**, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso un **contributo, sotto forma di credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, **fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro**.
- Con decreto sono stabilite, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le disposizioni per l'attuazione della disposizione, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

Fondo solidarietà mutui "prima casa"

Art. 64, cc. 1-5

- Si applicano **fino al 31.12.2021** le misure agevolative del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (Fondo Gasparri) previste dall'art. 54 D.L. 18/2020.
- L'accesso prioritario al Fondo di garanzia per la "prima casa", per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, è concesso anche ai **giovani che non hanno compiuto 36 anni di età**.
- Per le domande presentate a decorrere dal 30° giorno dal 26.05.2021 e **fino al 30.06.2022**, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito, che hanno un **valore Isee non superiore a 40.000 euro annui**, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, **la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80%** della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
- I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima casa.

Esenzioni e credito d'imposta per acquisto "prima casa"

Art. 64, cc. 6-10

- Gli **atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione**, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse **sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale** se stipulati a favore di soggetti che **non hanno ancora compiuto 36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui.
- Per tali atti, relativi a cessioni **soggette a Iva**, è attribuito, agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, **un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto**. Il credito d'imposta può essere **portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere **utilizzato in compensazione** nel modello F24. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
- I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti per l'esenzione di cui sopra dall'imposta di registro e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo **sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative**, prevista in ragione dello 0,25 % dall'art. 18 D.P.R. 601/1973.
- Le disposizioni di esenzione dalle imposte citate si applicano **agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data del 26.05.2021 e il 30.06.2022**.
- In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle citate agevolazioni di esenzione o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986 e dall'art. 20 D.P.R. 601/1973.

Fondo per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico

Art. 65bis

- Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo tali immobili è riconosciuto un **credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili**, in misura pari al **50% degli oneri** rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un **importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro**.
- Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.
- Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** nel modello F24, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'art. 15, c. 1, lett. g) Tuir.
- I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, **optare per la cessione**, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse.

Esenzione canone unico attività spettacolo viaggiante

Art. 65, c. 6

- Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 1 L. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti **l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1.01.2021 al 31.12.2021, dal pagamento del canone unico** di cui all'art. 1, cc. 816 e seguenti L. 160/2019 (introdotto in sostituzione, dal 2021, di Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone di installazione di mezzi pubblicitari e canone per le strade di pertinenza di Comuni e Province, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati).

Disposizioni in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo

Art. 66

- I lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** hanno diritto all'**indennità di malattia** per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un **numero massimo di 180 giorni** nell'anno solare, a condizione che possano far valere **almeno 40 contributi giornalieri** dal 1.01 dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.
- **L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail è esteso anche ai **lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**. Con uno o più decreti sono stabilite le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo e sono individuati i soggetti tenuti al versamento del premio assicurativo, l'inquadramento nella gestione tariffaria nei casi in cui non è applicabile l'art. 49 L. 88/1989 e le retribuzioni imponibili da assumere per il calcolo dei premi e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie. L'obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi **decorre dal 1.01.2022**.
- A decorrere **dal 25.07.2021**, il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- **I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente al 25.07.2021 restano salvi e conservano la loro efficacia**. Per i periodi antecedenti alla predetta data, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell'Inail, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell'evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- I giudizi pendenti alla data del 25.07.2021 aventi a oggetto tali questioni sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
- Le lavoratrici e i lavoratori **iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal D. Lgs. 151/2001** rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
- A decorrere **dal 1.01.2022**, è riconosciuta una indennità per i **lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria**. L'indennità è erogata dall'Inps.
- L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
 - b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
 - c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
 - d) aver maturato, nel periodo dal 1.01 dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
 - e) avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
- La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
- I requisiti di cui alle lett. b) e c) devono essere mantenuti anche durante il percepimento dell'indennità.
- L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi.
- L'indennità, rapportata al reddito medio mensile, è **pari al 75%** dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia **pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel ca-

so in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

- L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
- L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 1.01 dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.
- Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.
- A decorrere dal 1.01.2022, per tali lavoratori è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2%, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee.
- La prestazione è incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria.
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- Dal 1.07.2021, il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge.
- La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'art. 3 D. Lgs. 708/1947 con riferimento a:
 - a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
 - b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
- Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli artt. 6 e 9 D.P.R. 1420/1971 devono riferirsi per almeno 2/3 ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2021.

Misure a sostegno della stampa e investimenti pubblicitari

Art. 67

- A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.
- Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante. L'efficacia della disposizione è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea.
- Ai fini del credito d'imposta si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.
- L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare in visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
- Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
- Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
- Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'art. 1, c. 6 D.L. 40/2010.
- Per l'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
- Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'art. 188 D.L. 34/2020 è riconosciuto anche per l'anno 2021 nella misura del 10% delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 188 D.L. 34/2020.
- Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea, entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e

periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

- Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16.05.2018, n. 90.
- Per l'anno 2021, la comunicazione telematica della domanda dell'agevolazione è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30.09 del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31.03.2021 restano comunque valide.

Credito d'imposta per pagamento del canone patrimoniale

Art. 67bis

- Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un **credito d'imposta**, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei **titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale**, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.
- Il credito d'imposta è attribuito in **misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.
- La disposizione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis».

Percentuali di compensazione 2021 per cessioni di animali vivi

Art. 68, c. 1

- Per l'anno 2021 le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle **specie bovina e suina** sono fissate ambedue **nella misura del 9,5%**.

Addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica

Art. 68, c. 10

- Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi i criteri di cui all'art. 2135 C.C. per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica sono considerati **lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica**.

Promozione del lavoro agricolo per percettori di indennità

Art. 68, c. 15septies

- Si applicano **fino al 31.12.2021** e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni di cui all'art. 94 D.L. 34/2020 che prevedono, in relazione all'emergenza epidemiologica, **per i percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al **periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa**, di **NASpl e DIS-COLL** nonché di **reddito di cittadinanza** la possibilità di stipulare con **datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni**, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti.

Misure a sostegno del settore della birra artigianale

Art. 68quater

- Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai **birrifici artigianali, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra** del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa.

Indennità lavoratori del settore agricolo e della pesca

Art. 69

- Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato **almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo**, è riconosciuta **un'indennità una tantum pari a 800 euro**.
- I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
 - a) titolari di **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
 - b) **titolari di pensione**.
- L'indennità:
 - a) **non concorre** alla formazione del reddito;
 - b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26.05.2021, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
 - c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'art.10 D.L. 41/2021 e le relative proroghe;
 - d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.
- L'indennità è erogata dall'Inps. La domanda per l'indennità è presentata all'Inps **entro il 30.06.2021** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
- I **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta **un'indennità una tantum di 950 euro**. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda.

Esonero contributivo filiere agricole settori agrituristico e vitivinicolo

Art. 70

- Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai **settori agrituristico e vitivinicolo** e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le **aziende produttrici di vino e birra**, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, **per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021**. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
- Il medesimo esonero è riconosciuto agli **imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021**.
- Per l'esonero resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti spesa previsti.

Contributo destinatari dei ristori delle maggiori spese degli autotrasportatori

Art. 73bis

- I destinatari dei ristori erogati ai sensi dell'art. 5, c. 3 D.L. 109/2018 hanno diritto a un contributo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite massimo di spesa che, in ogni caso, **non può superare l'importo corrisposto a titolo di imposte sui redditi relativi ai ristori percepiti per le maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori** in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come «ponte Morandi», avvenuto il 14.08.2018, consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita dalle aree urbane e portuali.

Contributi per acquisto veicoli nuovi meno inquinanti

Art. 73quinquies

- Alle persone fisiche e giuridiche che **acquistano in Italia dal 1.01.2021 al 31.12.2021**, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un **contributo di euro 1.500** per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1.10.2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
- A chi acquista in Italia, a decorrere **dal 1.01.2021 e fino al 31.12.2021**, **veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica**, è riconosciuto un **contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo**, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la tabella indicata nell'art. 1, c. 657 L. 178/2020.
- Il contributo di cui all'art. 1, c. 1041 L. 145/2018 per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1.03.2019 al 31.12.2021, di un **veicolo di categoria M1** nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro Iva esclusa, **è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse**, che costituiscono limite massimo di spesa. Il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e **recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Clausola di salvaguardia

Art. 77bis

- Le disposizioni del presente decreto sono applicabili **nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Entrata in vigore

Art. 78
Art. 1, c. 4
L. 106/2021

- Il D.L. 73/2021 è in vigore **dal 26.05.2021**.
- La L. 106/2021 è in vigore **dal 25.07.2021**.

Abrogazione di decreti legge

Art. 1, cc. 2 e 3
L. 106/2021

- Il D.L. 22.06.2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.
- Il D.L. 30.06.2021, n. 99, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.